SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005.

Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2005-PF, quadro IQ», «Unico 2005-SP, quadro IQ», «Unico 2005-SC, quadro IQ», «Unico 2005-ENC, quadro IQ», «Unico 2005-AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2004.

05A02236

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2005, n. **36.**

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002), ed in particolare l'articolo 3;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'accordo, sancito in data 1° luglio 2004, tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante *«Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»*, come recepito dalle regioni e dalle province autonome;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, di seguito denominato: «regolamento», relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, di quelle contenute nel decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, di correlata applicazione, nonché di quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito in data 1° luglio 2004, recante *«Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano».*

2. I sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati da essi derivati, cui è fatto riferimento nel presente decreto, sono quelli disciplinati dal regolamento, nonché il materiale specifico a rischio come individuato all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.

Art. 2.

Raccolta, trasporto e magazzinaggio

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque spedisce, raccoglie, trasporta, identifica sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformità all'articolo 7 del regolamento, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del medesimo articolo 7, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica se il trasporto dei sottoprodotti di origine animale avviene con mezzi privi dell'autorizzazione dell'autorità sanitaria o ambientale o nel caso di sospensione o revoca della stessa.

Art. 3.

Registri

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 9 del regolamento non istituisce il registro delle partite, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo 9, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto non registra o registra in modo non conforme all'Allegato II del regolamento i dati relativi alle partite spedite, trasportate o ricevute è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 7.000,00 euro per ogni singola partita non registrata o registrata in modo difforme.

Art. 4.

Trasformazione ed eliminazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasforma o elimina sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformità dalle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 28.000,00 euro.

Art. 5.

Riconoscimento degli impianti

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua le attività di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, e 23, paragrafo 2, del regolamento senza il riconoscimento degli impianti da parte dell'Autorità competente o nel caso di una sua sospensione o revoca è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro.

Art. 6.

Autocontrollo

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'impianto che non ottempera agli obblighi di autocontrollo stabiliti dall'articolo 25 del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 28.000,00 euro.

Art. 7.

Prodotti trasformati

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o esporta proteine animali trasformate o altri prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento, è soggetto al pagamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro.

Art. 8.

Alimenti per animali da compagnia articoli da masticare e prodotti tecnici

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o esporta alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare o prodotti tecnici in difformità a quanto stabilito dall'articolo 20 del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 28.000,00 euro.

Art. 9.

Restrizioni d'uso

1. Chiunque contravviene alla disposizioni di cui:

a) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro; tale sanzione non si applica nel caso di specie animali per le quali siano state adottate espresse disposizioni derogatorie e l'alimentazione delle specie in esse considerate sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni stabilite;

b) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro;

c) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro.

Art. 10.

Materiale specifico a rischio

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 70.000,00 euro, chiunque:

a) viola l'obbligo di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dalla salute in data 16 ottobre 2003. La medesima sanzione si applica nel caso delle macellerie e degli stabilimenti di sezionamento che procedono alla rimozione o asportazione della colonna vertebrale o del midollo spinale di ovini e caprini senza le autorizzazioni richiamate ai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003 o quando le stesse sono state sospese o revocate;

b) viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003;

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro:

a) il primo destinatario materiale delle carni provenienti da altri Stati dell'Unione europea che commercializza tali carni quando non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, o non informa, nel caso di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria delle difformità riscontrate sulle carni a lui destinate;

b) chiunque, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, viola la misura cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione della partita o il vincolo sanitario ivi previsti.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 28.000,00 euro i titolari o i responsabili degli impianti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre

2003, che violano l'obbligo, ivi previsto, di inviare il prospetto riepilogativo del materiale specifico a rischio distrutto.

4. Il minimo ed il massimo editale previsti agli articoli 2 e 3, comma 1, ed agli articoli 4 e 6 sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni cui è fatto riferimento nei medesimi articoli riguardano il materiale specifico a rischio, come individuato all'articolo 1 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro chi, essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, non provvede alla compilazione ed alla conservazione di tutti i documenti commerciali e sanitari e dei registri di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, e relativi allegati e successive modificazioni, per almeno due anni.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del regolamento, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2002):

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».

— Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è pubblicato in GUCE n. L. 273 del 10 ottobre 2002.

— Il regolamento (CE) n. 999/2001 è pubblicato in GUCE n. L. 147 del 31 maggio 2001.

Note all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003:

«Art. 1. — Il materiale specifico a rischio è individuato e disciplinato dalle disposizioni e dagli allegati di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, come modificato — d'ora innanzi regolamento (CE) 1774 — nonché da quelle più specifiche contenute nel regolamento (CE) n. 999/2001 e relativi allegati, come modificato — d'ora innanzi regolamento (CE) 999 — con riguardo ai tessuti ed organi animali considerati in quest'ultimo regolamento. È altresì materiale specifico a rischio l'intero corpo degli animali di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, punti *i)* ed *ii)* del regolamento (CE) 1774, e l'intero corpo degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, comunque morti,

che devono essere eliminati senza rimozione di alcuna loro parte, organo o tessuto, comprese le pelli, ad eccezione dei tessuti od organi necessari ai fini della diagnosi per TSE.

2. Nel caso di raccolta, stoccaggio o miscelazione del materiale specifico a rischio con altro prodotto o materiale classificato, ai sensi del regolamento (CE) 1774, di categoria 2 o 3, compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 1 ai sensi del medesimo regolamento (CE) 1774, tutto il materiale resta assoggettato alle prescrizioni relative al materiale specifico a rischio e deve essere eliminato.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

«Art. 22. *(Restrizioni dell'uso)*. — 1. È vietato l'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati nei seguenti casi:

a) alimentazione di una specie con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;

b) alimentazione di animali d'allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi; e

c) utilizzazione sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti le misure di controllo, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'art. 33, paragrafo 2. Possono essere concesse deroghe al paragrafo 1, lettera *a)*, per quanto concerne i pesci e gli animali da pelliccia, secondo la stessa procedura, sentito il comitato scientifico competente.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, commi 2 e 3, e 2, commi 1 e 3 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003:

«Art. 3. — 1. Il materiale specifico a rischio di bovini, ovini e caprini, destinati alla produzione di carni o prodotti per il consumo umano o animale, deve essere rimosso al momento della macellazione degli animali.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'asportazione della colonna vertebrale dalle carni dei bovini di età superiore ai dodici mesi può essere effettuata nello stabilimento in cui l'animale è stato macellato, in un laboratorio di sezionamento autorizzato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, e successive modifiche, nonché in un locale in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; in ogni caso, la rimozione del midollo spinale deve avvenire presso il medesimo stabilimento in cui l'animale è stato macellato.

3. La rimozione della colonna vertebrale presso le macellerie può essere effettuata solo se le stesse, oltre ad essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono state espressamente autorizzate dall'Autorità sanitaria competente, sentita la regione o la provincia autonoma con riguardo alle modalità e periodicità delle operazioni di vigilanza e controllo; le regioni e le province autonome possono stabilire ulteriori adempimenti, quali quelli relativi alla registrazione e al mantenimento dei dati inerenti alle carni e al materiale specifico a rischio ottenuti. Restano comunque fermi gli obblighi di cui al punto 10, lettera *b)*, dell'allegato XI al regolamento (CE) 999.

4. Le carni bovine con ossa della colonna vertebrale, devono essere etichettate in conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000, ed identificate ed accompagnate dal documento commerciale, in conformità a quanto stabilito al punto 14 dell'allegato XI al regolamento (CE) 999.

5. Lo stoccaggio ed il trasporto delle carni di cui al comma 4, ottenute da bovini di età superiore ai dodici mesi, deve essere effettuato in modo da escludere qualsiasi contatto con altre carni eventualmente stoccate o trasportate e la superficie esposta della colonna vertebrale deve essere adeguatamente protetta.

6. Il midollo spinale delle carcasse degli ovini e caprini può essere asportato anche in stabilimenti di sezionamento che devono essere specificamente autorizzati a tal fine dall'Autorità sanitaria competente, sentita la regione o la provincia autonoma con riguardo alle modalità e periodicità delle operazioni di vigilanza e controllo; le regioni e le province autonome possono stabilire ulteriori adempimenti, quali quelli relativi alla registrazione e al mantenimento dei dati inerenti alle carni e al materiale specifico a rischio ottenuti.

7. In tutti i casi previsti dal presente articolo il materiale specifico a rischio ottenuto è assoggettato alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 999 e al regolamento (CE) 1774.».

«Art. 4. — 1. È fatto divieto a chiunque di:

a) cedere o somministrare, a qualunque titolo, al consumatore come definito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato, carne di bovini di età superiore a dodici mesi, di qualunque origine o provenienza, alla quale non sia stata asportata la colonna vertebrale;

b) utilizzare le ossa di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate o raccolte meccanicamente;

c) trasportare il materiale specifico a rischio:

1) in contenitori o mezzi diversi da quelli appositamente autorizzati ed identificati per il materiale di categoria 1, ai sensi del regolamento (CE) 1774;

2) senza il documento commerciale o, nel caso degli animali morti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, punti *i)* ed *ii)* del regolamento (CE) 1774 e degli animali della specie bovina, ovina e caprina comunque morti, senza il certificato sanitario o senza il documento commerciale controfirmato dal veterinario ufficiale;

d) inviare, trasformare o eliminare il materiale specifico a rischio in impianti diversi da quelli autorizzati per tale materiale ai sensi del regolamento (CE) 1774, o con modalità diverse da quelle stabilite in detto regolamento;

e) asportare dal corpo degli animali di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, punti *i)* ed *ii)* del regolamento (CE) 1774, o dal corpo degli animali della specie bovina, ovina e caprina, comunque morti, qualsiasi loro parte, tessuto od organo, incluse le pelli;

f) utilizzare il corpo degli animali di cui alla lettera *e)*, o loro parti tessuti od organi, incluse le pelli, per qualunque impiego od operazione diversi dalla eliminazione;

g) utilizzare tecniche di stordimento e macellazione dei bovini, ovini e caprini, diverse da quelle previste dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333;

h) introdurre nel territorio nazionale, in provenienza sia da Stati dell'Unione europea sia da Paesi terzi, il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, anche se destinato ad essere eliminato in conformità al regolamento (CE) 1774;

i) avvalersi delle disposizioni derogatorie previste dal regolamento (CE) 999 e dal regolamento (CE) 1774 che non siano state espressamente regolamentate con provvedimenti statali o regionali o che non risultino disciplinate da appositi atti normativi comunitari.».

«2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi di cui decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, come modificato, il primo destinatario materiale delle carni di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, prima di procedere alla loro commercializzazione, deve verificare, in particolare, che le stesse non siano in pezzi ulteriori o diversi da quelli consentiti ai sensi del secondo capoverso del punto 13 dell'allegato XI al regolamento (CE) 999 e che, con riguardo a quelle bovine, siano inoltre rispettate le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 14 del medesimo allegato XI al regolamento (CE) 999. Il citato destinatario delle carni che riscontra una non conformità rispetto alle disposizioni comunitarie sopra citate:

a) non deve procedere alla commercializzazione dell'intera partita di carni;

b) deve informare il servizio veterinario dell'azienda sanitaria.

3. Nel caso di segnalazione di non conformità della partita rispetto alle disposizioni richiamate nel comma 2, nonché quando la non conformità è stata altrimenti accertata, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria deve disporre la misura cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione della partita in attesa della sua rispedizione per il tramite dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (UVAC), senza possibilità di regolarizzazione; qualora lo Stato membro di provenienza delle carni non dia il proprio nulla osta al respingimento, le carni in questione devono essere mantenute in vincolo sanitario fino all'avvenuta asportazione della colonna vertebrale, da effettuare nel rispetto delle pertinenti disposizioni contenute nel regolamento (CE) 999 e nel regolamento (CE) 1774.».

«Art. 2. — 1. I titolari o i responsabili di stabilimenti, allevamenti zootecnici, locali — comprese le macellerie autorizzate ai sensi all'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 — impianti o mezzi di trasporto che svolgono una qualunque delle attività considerate nel citato regolamento (CE) 999 e nel regolamento 1774 relative al materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, sono diretti destinatari dell'obbligo di osservare ogni disposizione, riguardante l'attività svolta, contenuta nei citati regolamenti comunitari e nei relativi allegati, comprese quelle modificative se introdotte con uguale atto normativo comunitario, assumendo la responsabilità per tutte le operazioni inerenti al citato materiale effettuate nei luoghi di propria pertinenza.

2. *(Omissis)*.

3. I titolari o i responsabili di impianti di incenerimento e coincenerimento per l'eliminazione del materiale di cui all'art. 1, oltre agli altri obblighi cui è fatto riferimento nel presente decreto, devono inviare ai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome un prospetto riepilogativo del materiale in questione distrutto entro il 30 aprile di ogni anno.».

— Per l'art. 1, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, vedi note all'art. 1.

— Il regolamento (CE) n. 999/2001 è pubblicato in GUCE n. L. 147 del 31 maggio 2001.

05G0058

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica, iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 3408).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 in data 4 gennaio 2005, il quale, tra l'altro, ha differito fino al 31 dicembre 2005, il termine per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 settembre 2004, n. 207, con il quale è stato disposto che i versamenti dei tributi sospesi a seguito del sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Marche ed Umbria sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese di gennaio 2005, ovvero a decorrere dallo stesso mese, mediante rateizzazione pari a cinque volte il periodo della sospensione;

Considerato che appare opportuno differire anche il termine per il recupero dei tributi non corrisposti per effetto dei provvedimenti di sospensione;

Ritenuto necessario assicurare ogni azione utile al superamento della situazione emergenziale in atto nelle regioni Marche ed Umbria, e di facilitare il ritorno alle normali condizioni di vita, disponendo misure agevolate in favore dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

Vista la nota del 9 febbraio 2005 dell'Ufficio legislativo - finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la nota del 28 gennaio 2005 del Dipartimento per le politiche fiscali del medesimo Dicastero;

Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 9 febbraio 2005 e della regione Umbria con nota del 18 febbraio 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I versamenti dei tributi non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte fino al 31 marzo 1998 e fino al 30 giugno 1999, rispettivamente dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 2728 del 1997, e dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 1998, sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese di gennaio 2006, ovvero a decorrere dallo stesso mese e senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione mensile pari a cinque volte il periodo di sospensione.

2. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati entro il mese di gennaio 2006.

3. I relativi oneri sono posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, assegnati ai Commissari delegati Presidenti delle regioni Marche ed Umbria, che provvedono ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02298

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005.

Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria. (Ordinanza n. 3409).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3230 del 18 luglio 2002, n. 3352 del 23 aprile 2004 e n. 3361 dell' 8 luglio 2004, art. 7, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3353 del 23 aprile 2004 nella quale il Presidente della regione Umbria, in relazione al diffuso stato di criticità verificatosi nel territorio del lago Trasimeno per la presenza di insetti nocivi, è nominato Commissario delegato;

Considerato che in relazione alla situazione di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico non si ravvisa la persistenza del contesto emergenziale necessario per prorogare la dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002;

Considerato, tuttavia, che persiste un contesto di condizioni di rischio che rendono necessario provvedere mediante interventi tesi a evitare situazioni di pericolo e maggiori danni;

Ritenuto, pertanto, che il permanere di una diffusa situazione di crisi, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, può essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose anche assicurando continuità alle attività poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Umbria;

Acquisita l'intesa della regione Umbria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Umbria, Commissario delegato ex art. 7, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 dell'8 luglio 2004, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, delle iniziative già programmate ai sensi delle ordinanze in premessa citate per il definitivo superamento del relativo contesto di criticità.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale delle strutture della regione Umbria che assicurerà il relativo necessario sostegno economico.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato in caso di assoluta necessità ed urgenza provvede ad individuare ed acquisire nuovi punti di approvvigionamento idrico, anche mediante provvedimenti di occupazione temporanea di aree utilizzando i poteri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a predisporre ed approvare i progetti inerenti alla realizzazione di impianti di approvvigionamento, di adduzione e distribuzione delle acque, di fognatura, collettazione e depurazione delle acque reflue, di nuovi collettori di acque depurate, in particolare per consentirne il riutilizzo o comunque il recapito in condizioni di massima sicurezza.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ricorrano casi di assoluta urgenza, provvede utilizzando le relative procedure urgenti previste dall'ordinamento vigente.

Art. 4.

1. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato a continuare ad avvalersi delle contabilità speciali istituite ai sensi delle ordinanze citate in premessa.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02297

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 31 gennaio 2005.

Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Pitagora Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Terni.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa «Pitagora Società Cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Terni, via Lungonera Savoia n. 51, costituita a rogito dal notaio dott. Paolo Cirilli in data 8 ottobre 2004 al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - Sezione edilizia;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso nella seduta del 15 dicembre 2004 dalla Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Pitagora Società Cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Terni, via Lungonera Savoia n. 51, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative - Sezione edilizia della provincia di Terni.

Terni, 31 gennaio 2005

p. *Il prefetto:* FRANCA

05A02437

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 10 marzo 2005, n. **C/452.**

Sportello emergenza sfratti. Decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269.

Agli Iacp comunque denominati e trasformati, tramite la Federcasa
Ai comuni, tramite l'Anci
Alle prefetture, tramite il Ministero dell'interno
Alle cancellerie dei tribunali, tramite il Ministero della giustizia
Alle tesorerie provinciali dello Stato, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze
Alle regioni e province autonome, tramite il Cinsedo
Al Sunia
Al Sicet
All'Uniat
All'Unione inquilini
Alla Feder.Casa
Al Conia
Alla Confedilizia
All'Uppi
Alla Federproprietà
All'Appc
Alla Confappi
All'Asppi
All'Unioncasa

e, per conoscenza:
Ai S.I.I.T. - Settore infrastrutture
All'Ufficio centrale di bilancio

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266, del 12 novembre 2004, è stata pubblicata la legge 12 novembre 2004, n. 269, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguenti a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

L'introduzione della normativa anzidetta è stata ritenuta necessaria in conseguenza dell'avvenuta scadenza, il 30 giugno 2004, della proroga relativa all'esecuzione delle procedure di rilascio degli immobili urbani per finita locazione, la quale, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 155/2004, deve considerarsi l'ultima legittimamente consentita.

Al fine di evitare che numerose famiglie a basso reddito ed aventi nel proprio nucleo anziani ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi possano trovarsi senza un alloggio ove risiedere, la norma anzidetta ha previsto (art. 2, comma 7) particolari incombenze, anche di carattere economico, che questo Ministero è tenuto ad espletare, avvalendosi degli Istituti autonomi case popolari o comunque gli stessi siano attualmente denominati o trasformati.

Di particolare importanza nella normativa in esame è l'obbligo che impone la costituzione di uno «sportello emergenza sfratti», il cui scopo è quello di provvedere

— d'intesa con questo Ministero e come più adeguatamente sarà di seguito chiarito — ai principali compiti diretti a favorire il miglior esito del provvedimento.

La presente circolare tende, quindi, soprattutto ad evidenziare quali siano i soggetti destinatari del contributo previsto dalla norma, la misura dello stesso ed i necessari adempimenti per conseguirlo.

Alla illustrazione delle ulteriori agevolazioni contemplate dalla legge (incremento della quota di reddito imponibile non assoggettata a tassazione; esenzione o riduzione dell'I.C.I., etc.) provvederanno, se del caso, i relativi organi competenti.

1. *Obiettivi e destinatari finali della legge 12 novembre 2004, n. 269, di conversione del decreto-legge n. 240/2004.*

1. L'obiettivo della norma è quello di facilitare la ricerca di soluzioni abitative temporanee o permanenti per i conduttori oggetto di procedure di sfratto esecutivo che «siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;

b) siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe.

Rientrano in tale categoria, come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della normativa in discorso, anche coloro che abbiano ottenuto il rinvio della data di esecuzione da parte degli ufficiali giudiziari nonché coloro che, privi di altra abitazione o non disponendo di redditi adeguati per locarne un'altra, abbiano subito sentenza od ordinanza di sfratto fra il 1º luglio ed il 13 settembre 2004;

c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000 e successivi differimenti e proroghe.

Si ricorda che tali requisiti economici, definiti dal decreto ministeriale 7 giugno 1999, consistono nel possesso di un:

reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento;

reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento.

2. Per l'accertamento di tali requisiti minimi l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione annuale IRPEF (Unico 2003), mentre il valore dei canoni è quello risultante dai nuovi contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 269/2004 regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione autocertificata, come da allegato modello, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. *Beneficiari del contributo.*

1. I beneficiari del contributo possono essere:

a) gli enti locali (comuni) che affittino da proprietari (persone fisiche o giuridiche) alloggi, secondo le tipologie contrattuali previste dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 240, convertito nella legge n. 269/2004, da mettere a disposizione dei destinatari di cui al paragrafo 1 della presente circolare;

b) i singoli proprietari (persone fisiche o giuridiche) che affittino un alloggio ai soggetti di cui al citato paragrafo 1, secondo le tipologie definite dall'art. 2, commi 2, 5 e 6, della normativa anzidetta.

2. Il contributo massimo concedibile è fissato in relazione alla dimensione demografica del comune in cui è ubicato l'alloggio, secondo il seguente schema:

a) euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;

b) euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;

c) euro 3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.

Il contributo è erogato in unica soluzione ed a cura dello «sportello emergenza sfratti», direttamente al comune che affitti in proprio e conceda poi l'alloggio in «concessione amministrativa» ai sensi del richiamato art. 2, commi 3 e 4, della norma in esame ovvero al proprietario che affitti l'alloggio ai sensi del predetto art. 2, commi 2, 5 e 6.

3. *Compiti affidati allo Iacp comunque denominato.*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera per il tramite degli Iacp comunque denominati o trasformati attraverso la costituzione di uno «sportello emergenza sfratti».

2. Ogni Iacp comunque denominato o trasformato deve procedere, pertanto, alla creazione di uno «sportello emergenza sfratti» con delibera dell'organismo competente in base allo Statuto dell'Ente (CdA, direttore, etc.) ed all'individuazione di un soggetto responsabile dei rapporti con il Ministero e di un soggetto responsabile del trattamento dei dati sensibili in base al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dandone immediata comunicazione con lettera raccomandata a:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative - Divisione 2ª;

prefettura territorialmente competente;

comuni interessati;

tribunale competente per territorio (art. 6, comma 3, decreto-legge n. 240/2004);

regione di appartenenza.

3. Lo «sportello emergenza sfratti» ha i seguenti compiti:

assistenza agli inquilini per la verifica delle condizioni soggettive di diritto ai benefici del decreto-legge n. 240/2004. Per costoro è richiesta la compilazione della allegata scheda *A*;

assistenza ai proprietari che non possano o non intendano rivolgersi alle relative associazioni di categoria. Sono equiparati ai proprietari gli usufruttuari, i legali rappresentanti o procuratori di società proprietarie ovvero il mandatario di più proprietari od usufruttuari. Tutti costoro sono tenuti alla compilazione della scheda *B* e di quella intitolata «Richiesta contributo»;

raccolta degli elenchi dei contratti stipulati dai comuni, i quali sono tenuti a compilare la scheda *C*;

supporto agli inquilini nella ricerca dell'alloggio tramite appositi accordi con le associazioni degli inquilini e della proprietà;

coordinamento, in conformità alle direttive ministeriali, delle iniziative consistenti in accordi con comuni, associazioni della proprietà e sindacati inquilini.

4. L'istruttoria delle domande, da effettuarsi a cura di ciascuno «sportello» entro il 30 aprile 2005, consiste nel riscontro dei requisiti degli inquilini, nella verifica della tipologia dei contratti stipulati ai sensi del decreto-legge n. 240/2004 e nella formazione della graduatoria in ordine di stipula dei contratti (art. 3, comma 7).

5. L'elenco delle richieste, ordinate per tipo di contratti e per data di stipula degli stessi, con l'indicazione dell'ammontare del contributo complessivo da erogare e del distinto importo dell'uno per cento di competenza dello Iacp, corredato della dichiarazione di legittimità e congruità dell'importo liquidato, è trasmesso, entro il 15 maggio 2005, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative - Divisione 2ª;

6. Al fine di consentire l'accredito dell'importo da erogare ai beneficiari, gli Iacp comunque denominati o trasformati provvedono all'apertura di apposito conto corrente vincolato presso la tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio e ne comunicano i dati alla predetta Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 15 maggio 2005.

Nei casi in cui gli ex Iacp, in conseguenza dell'avvenuta trasformazione in s.p.a., non abbiano titolo all'apertura di un conto corrente presso la tesoreria provinciale potranno utilizzare nella propria tesoreria apposito conto corrente infruttifero e vincolato alla finalità in argomento.

7. Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione dell'elenco di cui al punto 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verificata l'istituzione del capitolo di bilancio e la relativa disponibilità finanziaria, procede:

a) alla ripartizione dei fondi sulla base degli elenchi pervenuti ed alla comunicazione delle risorse attribuite a ciascuno «sportello», in relazione all'importo complessivo dei contratti inseriti negli elenchi trasmessi;

b) all'emanazione del provvedimento di accredito, a ciascun sportello, dell'importo totale, distinguendo quello destinato al contributo e quello relativo al compenso pari all'uno per cento di spettanza degli Iacp. Per quest'ultimo importo gli Iacp avranno cura di comunicare il numero del proprio conto corrente di tesoreria non vincolato sul quale accreditarlo.

In conseguenza di quanto sopra, gli Iacp provvedono, entro trenta giorni dal ricevimento dell'accredito sul conto corrente vincolato, alla comunicazione, a favore degli aventi diritto, dell'ammissione al contributo e della erogazione, dandone contemporanea notizia all'inquilino ed a questo Ministero.

4. *Adempimenti dei soggetti destinatari.*

1. L'inquilino destinatario del provvedimento di sfratto di cui al paragrafo 1, entro il 31 marzo 2005, deve improrogabilmente:

inoltrare, con lettera raccomandata con ar, una dichiarazione irrevocabile al giudice competente, di volersi avvalere delle forme contrattuali previste nel decreto-legge n. 240/2004;

consegnare, in alternativa, analoga dichiarazione all'ufficiale giudiziario che ne farà menzione nel processo verbale dal medesimo redatto.

2. Copia della dichiarazione o del processo verbale di cui sopra deve essere allegata alla domanda del proprietario, come richiesto dal modello di richiesta di contributo di cui alla unita modulistica.

3. Si rammenta che i soggetti che si avvalgono delle condizioni contrattuali previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2, mantengono, fino alla scadenza del nuovo rapporto locativo, il punteggio precedentemente conseguito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e continuano, anche durante tale rapporto, ad essere considerati conduttori assoggettati a procedure esecutive ai fini dell'assegnazione degli anzidetti alloggi da parte di qualunque ente.

5. *Compiti dei comuni.*

I comuni, per avvalersi dei benefici finanziari previsti dalla norma, devono provvedere:

entro l'improrogabile scadenza del 31 marzo 2005, alla stipula, quali conduttori, dei contratti di locazione indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 2, della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili oppure di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti;

all'invio, allo «sportello emergenza sfratti», entro lo stesso 31 marzo, degli elenchi ordinati per tipo di contratto e data di stipula, con l'indicazione dell'importo del contributo complessivo da erogare. Si è ritenuto che anche tale operazione debba essere effettuata entro il termine indicato, per effetto di quanto prescritto dall'art. 8 della legge in esame, in merito alla efficacia della stessa;

alla formazione dell'atto di concessione amministrativa con gli aventi diritto; alla compilazione del relativo elenco ed alla trasmissione dello stesso allo «sportello emergenza sfratti», per essere successivamente inoltrato a questo Ministero.

6. *Adempimenti dei proprietari.*

I proprietari interessati o gli altri soggetti titolari sopra enunciati, per avvalersi dei contributi contemplati dalla legge devono provvedere, improrogabilmente entro il 31 marzo 2005, a:

stipulare una delle forme contrattuali previste dal decreto-legge n. 240/2004 con gli aventi diritto di cui al relativo art. 1, ovvero con i comuni per i casi indicati all'art. 2, commi 3 e 4 del decreto-legge stesso;

presentare allo «sportello emergenza sfratti», per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, commi 2, 5 e 6, la domanda redatta sulla modulistica unificata di cui al successivo paragrafo 8, corredata della relativa documentazione. Analogamente a quanto prescritto per la presentazione degli elenchi da parte degli enti locali, anche il recapito di tale domanda deve, infatti, avvenire nel termine di efficacia della norma sopra indicato.

7. *Contributi.*

1. La corresponsione del contributo una tantum, in conto capitale ed a fondo perduto, da erogare in unica soluzione a favore degli aventi diritto, è prevista unicamente per la stipula dei contratti di cui all'art. 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Il relativo ammontare è pari, di norma, agli importi di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 240/2004, qualora il canone complessivo corrisposto sia superiore o uguale al massimale ivi previsto. È pari invece all'importo di tale canone complessivo qualora lo stesso risulti inferiore al rispettivo contributo.

Per il calcolo del contributo da erogare per i contratti di locazione contemplati dal comma 2, dell'art. 2, occorre invece tener conto anche dell'importo dei canoni derivanti dal precedente contratto di locazione, che dovrà essere detratto dall'importo complessivo del canone relativo al nuovo contratto. La differenza, in tal modo determinata, costituisce l'importo da confrontare con il complessivo contributo. Qualora tale differenza sia superiore, il contributo dovrà essere erogato per intero, in caso diverso il contributo sarà pari alla differenza stessa (art. 3, comma 3).

Relativamente, infine, ai contratti stipulati ai sensi del richiamato art. 2, commi 5 e 6, si richiama l'attenzione su quanto precisato al secondo periodo del comma 2, dell'art. 3 della norma in esame, sulla necessità di rapportare il contributo massimo concedibile all'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione per un triennio. Ne consegue che, qualora il canone totale dei contratti della specie fosse riferito ad un periodo diverso da quello indicato dalla norma, occorrerà determinare previamente il canone mensile e da questo, calcolandone il prodotto per trentasei, giungere alla definizione dell'importo triennale da confrontare con il massimale di contributo.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, l'erogazione del contributo da parte di ogni singolo «sportello» è disposta, in unica soluzione, secondo l'ordine cronologico della data di stipula dei contratti, la cui sottoscrizione deve improrogabilmente avvenire, come innanzi precisato, entro il 31 marzo 2005. Nell'ambito delle domande presentate sotto la stessa data, si ritiene invece di poter affermare che la precedenza nella trattazione debba essere accordata alle istanze degli enti locali, come appare chiaramente dall'ordine di elencazione indicato sia all'art. 2, comma 7, lettera *a)*, che all'art. 3.

3. È da chiarire infine che, pur prevedendo la norma l'erogazione di un contributo «in relazione a ciascun contratto stipulato», tale espressione deve essere indubbiamente riferita a «ciascun alloggio locato». La detta interpretazione discende infatti dalla necessità di evitare che, qualora da un solo proprietario e con un unico contratto vengano acquisiti (specie da parte dei comuni) più alloggi da destinare in concessione amministrativa ad altrettanti beneficiari, possano crearsi ingiustificate disparità di trattamento non volute dalla legge, quale, ad esempio, l'erogazione al comune di un solo contributo in relazione all'unico contratto cumulativo stipulato, anziché di tanti contributi per quanti sono gli alloggi effettivamente locati.

8. *Modulistica.*

Al fine di agevolare le operazioni di istruttoria delle domande, le stesse devono essere redatte sull'apposita modulistica allegata alla presente circolare e corredate degli ulteriori allegati ivi indicati. La citata modulistica deve essere personalizzata a cura dello «sportello» con il logo del Ministero e dello Iacp territorialmente competente.

I Ministeri, gli enti e le associazioni in indirizzo vogliano cortesemente e sollecitamente dare la massima divulgazione alla presente circolare attraverso i propri organi ed uffici territoriali.

Il relativo testo sarà comunque pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet dello scrivente all'indirizzo: http://www.infrastrutturetrasporti.it

Roma, 10 marzo 2005

Il vice Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

ALLEGATO

D.L. 13 settembre 2004, n. 240 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 269

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

RICHIESTA CONTRIBUTO

SPORTELLO EMERGENZA SFRATTI
SIGLA ENTE
Via / piazza / numero
CAP / COMUNE
tel / fax

Il modulo e tutti gli allegati richiesti devono essere presentati allo "*Sportello emergenza sfratti*" competente per il comune in cui è ubicato l'alloggio **entro il 31 marzo 2005.** Le comunicazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. La documentazione può essere consegnata a mano oppure inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in questo caso per la determinazione del temine di invio farà fede il timbro dell'ufficio postale.
Il richiedente può farsi assistere per la redazione della presente domanda e per la stipula del contratto di locazione dalle associazioni della proprietà edilizia.

Il sottoscritto

cognome | nome

nato a comune o Stato estero | provincia | il __/__/____

codice fiscale

residente in comune | provincia

via / piazza | n.ro | scala | cap

in qualità di

☐ proprietario

☐ usufruttuario
compilare QUADRO A

☐ mandatario di più proprietari o usufruttuari
compilare QUADRO B

☐ titolare, legale rappresentante, procuratore, altro [.......................................], di società proprietaria, ente, **compilare QUADRO C**

dell'alloggio sito in

comune | provincia

via / piazza | numero | scala | interno | cap

chiede di usufruire del contributo ex DL 240/2004, per la locazione a:

cognome | nome

contributo richiesto
Per il calcolo del contributo e la verifica del contributo massimo erogabile compila il **QUADRO D**

Euro ____ , ____ | in lettere

riscossione del contributo

☐ riscossione diretta presso lo Sportello Emergenza Sfratti di ____________ di un assegno circolare non trasferibile intestato al richiedente

☐ accredito sul conto corrente bancario o postale

numero | banca / posta | agenzia

comune | provincia

via / piazza | codice ABI | codice CAB | codice CIN

intestato a: cognome e nome / ragione sociale | intestato a: cognome e nome

QUADRO A. Usufruttuario

Quando il richiedente è usufruttuario dell'alloggio oggetto della richiesta di contributo occorre indicare i dati dell'intestatario catastale.

proprietario — cognome | nome

residenza — comune | provincia | via / piazza | n.ro | scala

codice fiscale

QUADRO B. Mandatario di più proprietari o usufruttuari

Quando il richiedente del contributo è il mandatario di più proprietari/usufruttuari (persone fisiche o persone giuridiche) ogni proprietario / usufruttuario dovrà sottoscrivere (firma e data) la delega a favore del richiedente il contributo. Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità di ogni delegante.

1 il sottoscritto delega il richiedente

cognome / nome (denominazione o ragione sociale)

codice fiscale / partita IVA — percentuale di proprietà / usufrutto ___ , ___

firma — data ___ / ___ / ____

2 il sottoscritto delega il richiedente

cognome / nome (denominazione o ragione sociale)

codice fiscale / partita IVA — percentuale di proprietà / usufrutto ___ , ___

firma — data ___ / ___ / ____

3 il sottoscritto delega il richiedente

cognome / nome (denominazione o ragione sociale)

codice fiscale / partita IVA — percentuale di proprietà / usufrutto ___ , ___

firma — data ___ / ___ / ____

QUADRO C. Società o Ente

in qualità di — titolare, legale rappresentante, procuratore,altro

della — denominazione o ragione sociale

sede legale in

codice fiscale — partita IVA

QUADRO D. Calcolo del contributo *una tantum*

Per i contratti di locazione: comma 2, art. 2, DL 240/2004 (Privati, contratti 12 – 18 mesi)

NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO canone mensile (esclusi gli oneri accessori)	Euro		-
PRECEDENTE CONTRATTO DI LOCAZIONE canone mensile (esclusi gli oneri accessori)	Euro		=
DIFFERENZA CANONE MENSILE TOTALE	Euro		X
MENSILITA' PREVISTE DAL NUOVO CONTRATTO	n.ro		=
DIFFERENZA CANONE ANNUALITA' PREVISTE	Euro		

Il *contributo massimo* concedibile è fissato in relazione alla dimensione demografica del comune in cui è sito l'alloggio secondo il seguente schema:
- Euro 5.000, per comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;
- Euro 4.000, per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;
- Euro 3.000, per comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.

CONTRIBUTO RICHIESTO (minore o uguale al massimale) **Euro**

Per i contratti di locazione: comma 5, art. 2, DL 240/2004 (Privati, durata 3 anni, prorogabile di 2)
Per i contratti di locazione: comma 6, art. 2, DL 240/2004 (Privati, durata 4 anni, prorogabile di 4)

NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO canone mensile (esclusi gli oneri accessori)	Euro		X
MENSILITA' DI VERIFICA CONTRIBUTO	n.ro	36	=
IMPORTO DA CONFRONTARE CON IL MASSIMALE	Euro		

Il *contributo massimo* concedibile è fissato in relazione alla dimensione demografica del comune in cui è sito l'alloggio secondo il seguente schema:
- Euro 5.000, per comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;
- Euro 4.000, per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;
- Euro 3.000, per comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.

CONTRIBUTO RICHIESTO (minore o uguale al massimale) **Euro**

Allegati

Al fine di consentire la verifica dell'ammissibilità al contributo, si allega alla presente:
1. Scheda A, compilata dal conduttore che attesta il possesso dei requisiti dell'art. 1 del DL 240/2004.
2. Copia autocertificata della dichiarazione inviata al giudice o consegnata all'ufficiale giudiziario di volersi avvalere di una delle forme contrattuali prevista dall'art. 6 del DL 240/2004.
3. Copia autocertificata della sentenza o dell'ordinanza di sfratto (dall'1 luglio 2004 al 13 settembre 2004)
4. Copia autocertificata dell'atto di sospensione della procedura esecutiva dello sfratto (art. 80 L. 388/2000)
5. Copia autocertificata del contratto di locazione registrato ai sensi di legge.
6. Scheda B, compilata con riferimento ai dati relativi al contratto di locazione e all'alloggio.
7. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Dichiarazione

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che tutti i dati contenuti nella dichiarazione di cui sopra corrispondono a verità e si impegna a trasmettere allo *Sportello emergenza sfratti*, entro il 31 luglio 2006, copia della propria denuncia dei redditi 2005, da cui si evinca la dichiarazione dei redditi percepiti in base alla presente istanza.

In fede firma ______________ data ______________

Informativa sulla tutela dei dati personali (Legge 675/1996)

Ai sensi dell'art. 10 della L. del 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m. e .i. ed in relazione ai dati personali contenuti nella presente domanda e nei suoi allegati, La informiamo di quanto segue:

1. I dati personali liberamente comunicati saranno registrati su database elettronici, protetti e non accessibili al pubblico. Proprietario del database e responsabile per il trattamento dei dati è:[nome / cognome]
2. Il trattamento dei dati forniti avviene per le seguenti finalità:
a) ottemperare agli obblighi del DL 13 settembre 2004, n. 240 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 12 novembre 2004, n. 269
b) consentire il rilevamento statistico di dati utili alla costituzione dell'Osservatorio nazionale della Casa;
ed ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie all'istruttoria della domanda ed alla verifica dei requisiti del conduttore destinatario finale dei benefici previsti dal DL 240/2004.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere sarà la non ammissibilità della domanda ai fini dell'erogazione del contributo richiesto;
4. I suoi dati personali saranno comunicati dallo [Sportello emergenza sfratti / ....], ai sensi dell'art. 20 della Legge al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine dell'erogazione del contributo richiesto.
In nessun altro caso i suoi dati personali saranno da noi trasmessi a terze parti, eccezion fatta nei casi in cui lo [Sportello emergenza sfratti / ....]:
- ha avuto il suo consenso esplicito a condividere i suoi dati con terze parti;
- deve ottemperare ad ordini scritti dell'Autorità Giudiziaria.

5. In conformità con l'art. 13 della Legge 675 del 31/12/1996, il [Sportello emergenza sfratti / ....] le riconosce i seguenti diritti:
a) di accedere in qualsiasi momento ai suoi dati;
b) di ottenere in qualsiasi momento:
1b) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
2b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi sia l'interesse, l'integrazione dei dati;
3b) l'attestazione che le operazioni di cui al punto 2b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
3c) di opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati
4c) di opporsi ai trattamenti per finalità commerciali, pubblicitarie o di ricerche di mercato

6. Per esercitare i suddetti diritti può scrivere a:
[nome / cognome / indirizzo]

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Il sottoscritto	cognome	nome		
nato a	comune	provincia	il __/__/____	
residente in	comune	via / piazza		n.ro

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà "dati sensibili", presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

In fede firma ______________________ data ______________

DL 13 settembre 2004, n. 240 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 269

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

SCHEDA A
dati relativi al conduttore

SPORTELLO EMERGENZA SFRATTI
SIGLA ENTE
Via / piazza / numero
CAP / COMUNE
tel / fax

Caratteristiche del conduttore per la verifica del possesso dei requisiti

La scheda deve essere compilata dal conduttore e consegnata al proprietario richiedente il contributo. Il conduttore può farsi assistere per la redazione della presente scheda e per la stipula del contratto di locazione dalle organizzazioni sindacali degli inquilini.

Il sottoscritto

cognome ______ nome ______

nato a comune o Stato estero ______ provincia ______ il __/__/____

codice fiscale ________________

residente in comune ______ provincia ______

via / piazza ______ n.ro ______ scala ______ cap ______

Nota. L'indirizzo di residenza deve corrispondere a quello dell'abitazione alla data della richiesta del contributo

DICHIARA

di essere assoggettato a procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio secondo le seguenti modalità

☐ sentenza o ordinanza di sfratto esecutivo dal __/__/____ (fra il 1.07.2004 e il 13.09.2004)

☐ sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe ottenuta in data __/__/____

☐ visite dell'Ufficiale giudiziario ☐ no ☐ si quante __

di essere in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 1 del DL 240/2004

☐ **Conduttore e/o componenti del nucleo familiare con età superiore a 65 anni**

cognome ______ nome ______

codice fiscale ________________

cognome ______ nome ______

codice fiscale ________________

☐ **Conduttore e/o componenti del nucleo familiare disabili (invalidità >=66%)**

cognome | nome

codice fiscale

cognome | nome

codice fiscale

di avere un reddito familiare inferiore / uguale al limite regionale per l'accesso all'ERP

☐ reddito annuo da lavoro autonomo del nucleo familiare Euro

☐ reddito annuo da lavoro dipendente/pensione del nucleo familiare Euro

Nota. Per il calcolo del reddito ai fini della verifica rispetto al limite definito dalla Regione per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica è possibile chiedere l'assistenza dello Sportello emergenza sfratti *o dei Sindacati degli Inquilini.*

di non disporre di altra abitazione

che il proprio nucleo familiare è composto di n. [ ] persone e precisamente:

capofamiglia — cognome | nome — codice fiscale

coniuge / convivente — cognome | nome — codice fiscale

figlio/a — cognome | nome — codice fiscale

figlio/a — cognome | nome — codice fiscale

figlio/a — cognome | nome — codice fiscale

padre — cognome | nome — codice fiscale

madre — cognome | nome

codice fiscale

altro (..............................) — cognome | nome

codice fiscale

Nota. La composizione del nucleo familiare è quella desumibile dallo stato di famiglia.

di essere sottoposto a provvedimento giudiziale di sfratto per il seguente motivo

☐ cessata locazione ☐ necessità del proprietario ☐ morosità

Nota. Lo sfratto per morosità non dà diritto ai benefici del DL 240/2004.

di aver avanzato la dichiarazione irrevocabile prevista all'art. 6 del DL 240/2004 di volersi avvalere di una delle forme contrattuali di cui all'art. 2

☐ inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al giudice

☐ consegnata all'ufficiale giudiziario

Nota. Allegare copia della lettera raccomandata e della ricevuta oppure il verbale dell'ufficiale giudiziario.

di aver fatto domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

☐ no ☐ sì comune

posizione in graduatoria

di essere stato titolare di un contratto di locazione del quale allego le ultime tre ricevute di pagamento

tipo di contratto

canone annuo totale (esclusi oneri accessori) Euro

Nota. Indicare il tipo di contratto di locazione stipulato a suo tempo per l'alloggio dal quale il conduttore è stato sfrattato.

di aver stipulato un nuovo contratto di locazione per una delle tipologie previste all'art. 2 , DL 240/2004

tipo di contratto

canone annuo totale (esclusi oneri accessori) Euro

incidenza percentuale canone / reddito %

di essere titolare di un contributo integrativo per i canoni di locazione (art. 11 L. 431/78)

☐ si importo annuale del contributo percepito Euro

☐ no

Nota. Compilare a soli fini statistici.

Allegati

Al fine di consentire la verifica dell'ammissibilità al contributo, si allega alla presente:

A. Copia autocertificata della dichiarazione di cui all'art. 6 del DL 240/2004 inviata al giudice o consegnata all'ufficiale giudiziario di volersi avvalere di una delle forme contrattuali prevista dall'art. 2 dello stesso Decreto legge.
B. Copia autocertificata sentenza o dell'ordinanza di sfratto (dall'1 luglio 2004 al 13 settembre 2004)
C. Copia autocertificata dell'atto di sospensione della procedura esecutiva dello sfratto (art. 80 L. 388/2000)

Dichiarazione

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che tutti i dati contenuti nella dichiarazione di cui sopra corrispondono a verità.

	firma	data
In fede		

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

Informativa sulla tutela dei dati personali (Legge 675/1996)

Ai sensi dell'art. 10 della L. del 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m. e .i. ed in relazione ai dati personali contenuti nella presente domanda e nei suoi allegati, La informiamo di quanto segue:
1. I dati personali liberamente comunicati saranno registrati su database elettronici, protetti e non accessibili al pubblico. Proprietario del database e responsabile per il trattamento dei dati è:[nome / cognome]
2. Il trattamento dei dati forniti avviene per le seguenti finalità:
a) ottemperare agli obblighi del DL 13 settembre 2004, n. 240 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 12 novembre 2004, n. 269
b) consentire il rilevamento statistico di dati utili alla costituzione dell'Osservatorio nazionale della Casa;
ed ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie all'istruttoria della domanda ed alla verifica dei requisiti del conduttore destinatario finale dei benefici previsti dal DL 240/2004.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere sarà la non ammissibilità della domanda ai fini dell'erogazione del contributo richiesto;
4. I suoi dati personali saranno comunicati dallo [Sportello emergenza sfratti / ....], ai sensi dell'art. 20 della Legge al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine dell'erogazione del contributo richiesto.
In nessun altro caso i suoi dati personali saranno da noi trasmessi a terze parti, eccezion fatta nei casi in cui lo [Sportello emergenza sfratti / ....]:
- ha avuto il suo consenso esplicito a condividere i suoi dati con terze parti;
- deve ottemperare ad ordini scritti dell'Autorità Giudiziaria.
5. In conformità con l'art. 13 della Legge 675 del 31/12/1996, il [Sportello emergenza sfratti / ....]
le riconosce i seguenti diritti:
a) di accedere in qualsiasi momento ai suoi dati;
b) di ottenere in qualsiasi momento:
1b) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
2b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi sia l'interesse, l'integrazione dei dati;
3b) l'attestazione che le operazioni di cui al punto 2b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
3c) di opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati
4c) di opporsi ai trattamenti per finalità commerciali, pubblicitarie o di ricerche di mercato

6. Per esercitare i suddetti diritti può scrivere a:
[nome / cognome / indirizzo]

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi nuovo D.Lgs. 196/03

	cognome	nome		
Il sottoscritto				
	comune	provincia	il	
nato a			__ __ / __ __ / __ __ __ __	
	comune	via / piazza		n.ro
residente in				

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà "dati sensibili", presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

	firma	data
In fede		

DL 13 settembre 2004, n. 240 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 269

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

SCHEDA B
contratto e alloggio

SPORTELLO EMERGENZA SFRATTI
SIGLA ENTE
Via / piazza / numero
CAP / COMUNE
tel / fax

Dati relativi al contratto di locazione e all'alloggio

Richiedente il contributo

cognome | nome

residenza comune | provincia | via / piazza | n.ro | scala

codice fiscale

Nota. Confronta scheda "Richiesta contributo".

Dati sul contratto di locazione
(art. 2, comma 7 lett. b, DL 240/2004)

☐ nuovo contratto ☐ rinnovo di contratto precedente (Nota 1)

Stipula del contratto (data) __/__/____

Registrazione del contratto (data) __/__/____ protocollo

Importo canone di locazione annuo Euro

Nota 1. Rinnovo contratto di locazione precedente con esecuzione sospesa ai sensi art. 80, L. 23.12. 2000, n. 388 smi.

Tipo di contratto di locazione (commi 2, 5 e 6, art. 2, DL 240/2004)

☐ **comma 2, art. 2, DL 240/2004**
Contratti di locazione di durata minima di un anno e massima di diciotto mesi, cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

durata mesi

☐ **comma 5, art. 2, DL 240/2004**
Contratti di locazione di durata triennale prorogabile di ulteriori due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Canone concertato ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 431/1998

☐ durata 3 anni
☐ durata 3 anni + 2

☐ **comma 6, art. 2, DL 240/2004**
Contratti di locazione di durata quadriennale prorogabile di ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, cui si applicano de disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

☐ durata 4 anni
☐ durata 4 anni + 4

Caratteristiche dell'alloggio (compilazione facoltativa)

I dati richiesti saranno utilizzati a soli fini statistici

Ubicazione

comune ______ via / piazza ______ n.ro ______

scala ______ piano ______ interno ______ ascensore ☐ si ☐ no

Dimensioni

Superficie utile (SU) Mq ______ numero vani ______ oltre cucina e servizi

Pertinenze e dotazioni accessorie

☐ soffitta ☐ cantina ☐ autorimessa singola

☐ posto macchina in comune ☐ posto macchina individuale

Condizioni dell'alloggio

☐ buone anno di costruzione ______

☐ mediocri Indice di affollamento rispetto all'utenza contrattualmente prevista (persone / vani)

☐ pessime ______

Dichiarazione

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che tutti i dati contenuti nella dichiarazione di cui sopra corrispondono a verità.

In fede firma ______ data ______

Informativa sulla tutela dei dati personali (Legge 675/1996)

Ai sensi dell'art. 10 della L. del 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m. e .i. ed in relazione ai dati personali contenuti nella presente domanda e nei suoi allegati, La informiamo di quanto segue:

1. I dati personali liberamente comunicati saranno registrati su database elettronici, protetti e non accessibili al pubblico. Proprietario del database e responsabile per il trattamento dei dati è:[nome / cognome]
2. Il trattamento dei dati forniti avviene per le seguenti finalità:
a) ottemperare agli obblighi del DL 13 settembre 2004, n. 240 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 12 novembre 2004, n. 269
b) consentire il rilevamento statistico di dati utili alla costituzione dell'Osservatorio nazionale della Casa;
ed ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie all'istruttoria della domanda ed alla verifica dei requisiti del conduttore destinatario finale dei benefici previsti dal DL 240/2004.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere sarà la non ammissibilità della domanda ai fini dell'erogazione del contributo richiesto;
4. I suoi dati personali saranno comunicati dallo [Sportello emergenza sfratti / ....], ai sensi dell'art. 20 della Legge al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine dell'erogazione del contributo richiesto.
In nessun altro caso i suoi dati personali saranno da noi trasmessi a terze parti, eccezion fatta nei casi in cui lo [Sportello emergenza sfratti / ....]:
- ha avuto il suo consenso esplicito a condividere i suoi dati con terze parti;
- deve ottemperare ad ordini scritti dell'Autorità Giudiziaria.

5. In conformità con l'art. 13 della Legge 675 del 31/12/1996, il [Sportello emergenza sfratti / ....] le riconosce i seguenti diritti:
a) di accedere in qualsiasi momento ai suoi dati;
b) di ottenere in qualsiasi momento:
1b) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
2b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi sia l'interesse, l'integrazione dei dati;
3b) l'attestazione che le operazioni di cui al punto 2b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
3c) di opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati
4c) di opporsi ai trattamenti per finalità commerciali, pubblicitarie o di ricerche di mercato

6. Per esercitare i suddetti diritti può scrivere a:
[nome / cognome / indirizzo]

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi nuovo D.Lgs. 196/03

	cognome	nome		
Il sottoscritto				
	comune	provincia	il	
nato a			_ _ / _ _ / _ _ _ _	
	comune	via / piazza		n.ro
residente in				

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà "dati sensibili", presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

	firma	data
In fede		

DL 13 settembre 2004, n. 240 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 269

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

SCHEDA C
Enti locali
(art. 2, commi 3 e 4)

SPORTELLO EMERGENZA SFRATTI
SIGLA ENTE
Via / piazza / numero
CAP / COMUNE
tel / fax

Ente locale richiedente

Ente locale		provincia

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

ufficio competente ____

indirizzo via / piazza ____ n.ro ____

Dati relativi al contratto di locazione e all'alloggio

Proprietario persona fisica / usufruttuario / mandatario del proprietario o dell'usufruttuario

cognome ____ nome ____

residenza comune ____ provincia ____ via / piazza ____ n.ro ____ scala ____

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

Proprietario persona giuridica

cognome ____ nome ____

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

in qualità di — titolare, legale rappresentante, procuratore, altro ____

della — denominazione o ragione sociale ____

sede legale in ____

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | partita IVA | | | | | | | | | | | |

Dati sul contratto di locazione con il proprietario privato
(art. 2, comma 7 lett. b, DL 240/2004)

Stipula del contratto (data) __/__/____

Registrazione del contratto (data) __/__/____ protocollo ____

Importo totale canone annuo Euro ____

Tipo di contratto di locazione con il proprietario privato (commi 3 e 4, art. 2, DL 240/2004)

☐ **comma 3, art. 2, DL 240/2004**
Contratti di locazione della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili

☐☐ durata mesi

☐ **comma 4, art. 2, DL 240/2004**
Contratti di locazione di durata triennale prorogabile di ulteriori due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Canone concertato ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 431/1998

☐ durata 3 anni
☐ durata 3 anni + 2

Contributo richiesto

Per il calcolo del contributo e la verifica del contributo massimo erogabile compila il QUADRO A

Euro ____________ , ______ in lettere ______________________________

QUADRO A. Calcolo del contributo *una tantum*

NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO
canone totale di tutte le annualità previste dal contratto (esclusi gli oneri accessori) Euro ____________

Il *contributo massimo* erogabile è fissato in relazione alla dimensione demografica del comune in cui è sito l'alloggio secondo il seguente schema:
- Euro 5.000, per comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;
- Euro 4.000, per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;
- Euro 3.000, per comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.

CONTRIBUTO RICHIESTO (minore o uguale al massimale) **Euro** ____________

Caratteristiche dell'alloggio (compilazione facoltativa)

I dati richiesti saranno utilizzati a soli fini statistici

Ubicazione

comune ____________ via / piazza ____________ n.ro ______

scala ______ piano ______ interno ______ ascensore ☐ si ☐ no anno di costruzione ☐☐☐☐

Dimensioni

Superficie utile (SU) Mq ________ numero vani ______ oltre cucina e servizi

Pertinenze e dotazioni accessorie

☐ soffitta ☐ cantina ☐ autorimessa singola
☐ posto macchina in comune ☐ posto macchina individuale

Caratteristiche del conduttore per verifica del diritto all'alloggio

Il titolare della concessione amministrativa

	cognome	nome	
Conduttore			
	comune	provincia	il __ / __ / ____
nato a			
	comune	via / piazza	n.ro
residente in			

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota. L'indirizzo di residenza deve corrispondere a quello dell'abitazione alla data della richiesta del contributo

ha diritto al sostegno per il canone di locazione previsto dal DL 240/2004, in quanto assoggettato a procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio secondo le seguenti modalità:

☐ sentenza o ordinanza di sfratto esecutivo dal __ / __ / ____ (fra il 1.07.2004 e il 13.09.2004)

☐ sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe ottenuta in data __ / __ / ____

☐ visite dell'Ufficiale giudiziario ☐ no ☐ si quante ☐

è in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 1 del DL 240/2004

☐ **Conduttore e/o componenti del nucleo familiare con età superiore a 65 anni**

cognome ______ nome ______

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

cognome ______ nome ______

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

☐ **Conduttore e/o componenti del nucleo familiare disabili (invalidità >=66%)**

cognome ______ nome ______

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

cognome ______ nome ______

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

non dispone di altra abitazione

è sottoposto a provvedimento giudiziale di sfratto per il seguente motivo

☐ cessata locazione ☐ necessità del proprietario ☐ altro (art. 3 L. 431/1998)

ha avanzato la dichiarazione irrevocabile prevista all'art. 6 del DL di volersi avvalere di una delle forme contrattuali prevista dall'art. 2 dello stesso Decreto legge

☐ inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Giudice

☐ consegnata all'Ufficiale Giudiziario

Ha / non ha fatto domanda per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica

☐ no ☐ sì comune

posizione in graduatoria

Dichiarazione

	cognome	nome
Il Dirigente responsabile		
Timbro		
	firma	data
In fede		

DL 13 settembre 2004, n. 240 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 269

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	AUTOCERTIFICAZIONE autentica copie	**SPORTELLO EMERGENZA SFRATTI** SIGLA ENTE Via / piazza / numero CAP / COMUNE tel / fax

Autocertificazione di autentica copie

Il sottoscritto	cognome	nome	
nato a	comune	provincia	il __/__/____
residente in	comune	via / piazza	n.ro
codice fiscale			

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e della decadenza dai benefici eventualmente prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 11 del DPR 20 ottobre 1998 n. 403,

Dichiara

di essere a conoscenza che le sotto elencate copie, ottenute con procedimento fotostatico, allegate alla presente dichiarazione, sono conformi agli originali in mio possesso:

A. Dichiarazione, di cui al comma 1, articolo 6 del DL 240/2004, inviata al giudice o consegnata all'ufficiale giudiziario di volersi avvalere di una delle forme di contratto di locazione previste.
B. Sentenza di sfratto o dell'ordinanza di sfratto (dall'1 luglio 2004 al 13 settembre 2004)
C. Atto di sospensione della procedura esecutiva dello sfratto (art. 80 L. 388/2000)
D. Contratto registrato ai sensi di legge.
E. Scheda B, compilata con riferimento ai dati relativi al contratto di locazione all'alloggio.

Il dichiarante

	firma	data
In fede		

Allegare fotocopia del documento del Dichiarante

Nota

Dichiarazione non autenticabile in quanto costituente parte dell'istanza diretta all'ufficio pubblico ai sensi dell'art. 2, commi 10 e 11 Legge 16/06/1998 n. 191 e D.P.R. 20/10/1998 n. 403.

05A02567

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulina 10% Liquida Nuova ICC S.r.l.».

Provvedimento n. 55 del 1º marzo 2005

Oggetto: medicinale veterinario prefabbricato TIAMULINA 10% LIQUIDA NUOVA ICC S.r.l.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo, controllo, confezionamento e rilascio dei lotti del medicinale veterinario in oggetto.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., via Walter Tobagi, 7/B - Peschiera Borromeo (Milano).

Confezioni:

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 103441010;

bottiglia da 5 litri - A.I.C. n. 103441022.

È autorizzata la produzione, controllo, confezionamento e rilascio dei lotti del medicinale veterinario in oggetto attualmente prodotto presso l'officina Intervet Productions S.r.l. sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 anche presso l'officina Unione Commerciale Lombarda S.p.a. sita in Brescia, via G. di Vittorio, 36.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02436

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Prilium».

Provvedimento n. 56 del 7 marzo 2005

Specialità medicinale per uso veterinario PRILIUM polvere per soluzione orale.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0133/02-03/IB/007 e FR/V/0133/01/IB/008.

Confezioni:

da 75 mg fiala da 0,85 g polvere e siringa da 2 ml - A.I.C. n. 103576017;

da 150 mg fiala da 0,880 g polvere e siringa da 2 ml - A.I.C. n. 103576029;

da 300 mg fiala da 1,030 g polvere e siringa da 2 ml - A.I.C. n. 103576031.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol sita in Magny-Vernois - 70204 Lure Cedex (Francia) rappresentata in Italia dalla azienda terapeutica italiana - A.T.I. S.r.l. sita in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà n. 1 - codice fiscale 00416510287.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB n. 42,a,1 - estensione validità;

variazione tipo IB n. 42,a,3 - validità dopo ricostituzione.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, esclusivamente per le confezioni Prilium da 150 mg fiala da 0,880 g polvere e siringa da 2 ml A.I.C. n. 103576029 e Prilium da 300 mg fiala da 1,030 g polvere e siringa da 2 ml A.I.C. n. 103576031, l'estensione del periodo di validità da 24 a 36 mesi.

Si autorizza, altresì esclusivamente per la confezione Prilium da 75 mg fiala da 0,805 g polvere e siringa da 2 ml A.I.C. n. 103576017 l'estensione del periodo di validità dopo ricostituzione della soluzione da 60 a 77 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02435

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis PRRS»

Provvedimento n. 57 del 7 marzo 2005

Specialità medicinale per uso veterinario PORSILIS PRRS - A.I.C. n. 103183 tutte le confezioni.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0145/001/II/001.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: si autorizza l'aggiunta della nuova categoria «suini riproduttori» nelle indicazioni terapeutiche e la conseguente eliminazione della controindicazione all'impiego in tale categoria di animali.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha decorrenza immediata.

05A02434

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della forma societaria dell'Organismo «ISPEL SAS» di Roma in «ISPEL SRL»

L'abilitazione ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001 già rilasciata, con decreto dirigenziale del 25 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 2002, n. 297, all'Organismo «ISPEL SAS» con sede in Roma, viale Mazzini n. 119 deve intendersi modificata per quanto riguarda la sola denominazione sociale variata in «ISPEL SRL».

05A02396

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa agricola «Valle Verde a r.l.», in Pieve a Nievole

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di Pistoia, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma secondo del codice civile, della sottoelencata società cooperativa in liquidazione:

cooperativa agricola «Valle Verde a r.l.», con sede in Pieve a Nievole, via Ponte di Monsummano n. 24, costituita a rogito notaio dott. Maurizio Ersoch, in data 2 dicembre 1986, numero repertorio 27499, codice fiscale n. 00500370473.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire alla direzione provinciale del lavoro - area cooperazione, via Desideri n. 34 - Pistoia, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

05A02433

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica alla determinazione del 10 novembre 2004 relativa alla riclassificazione della specialità medicinale «Salagen», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Con riferimento alla determinazione del 10 novembre 2004, relativa alla riclassificazione della specialità medicinale «Salagen», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - del 27 novembre 2004 - serie generale n. 279, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare all'art. 2:

dove è scritto:

RR: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica;

leggasi:

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

05A02395

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio di Foggia sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Impresa	Sede
12 FG	Cilenti Renato	via Marconi, 20 - Cagnano Varano
15 FG	Pedone Anna Gilda	Via E. Masi, 21 - Foggia
22 FG	Novelli Michele	Via Piano S. Rocco, 25 - Cerignola
23 FG	D'Inzeo Luigi	Via Roma, 38 - Castelnuovo della Daunia
24 FG	Iervolino di Mario e Giacinto Iervolino snc	Via S. Maria di Merino, 34 - Vieste

05A02426

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determinazione A.I.C. n. 1165 del 28 dicembre 2004, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Metotressato Teva"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2005).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 31, prima colonna, al settimo rigo, nella parte in cui vengono riportati gli eccipienti, dove è scritto: «... acqua per iniettabili fino a *10* ml;», leggasi: «... acqua per iniettabili fino a *1,0* ml;».

05A02571

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501063/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: *(di cui spese di spedizione € 219,04)* *(di cui spese di spedizione € 109,52)*	 - annuale € **400,00** - semestrale € **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: *(di cui spese di spedizione € 108,57)* *(di cui spese di spedizione € 54,28)*	 - annuale € **285,00** - semestrale € **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: *(di cui spese di spedizione € 19,29)* *(di cui spese di spedizione € 9,64)*	 - annuale € **68,00** - semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: *(di cui spese di spedizione € 41,27)* *(di cui spese di spedizione € 20,63)*	 - annuale € **168,00** - semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: *(di cui spese di spedizione € 15,31)* *(di cui spese di spedizione € 7,65)*	 - annuale € **65,00** - semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: *(di cui spese di spedizione € 50,02)* *(di cui spese di spedizione € 25,01)*	 - annuale € **167,00** - semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 344,93)* *(di cui spese di spedizione € 172,46)*	 - annuale € **780,00** - semestrale € **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 234,45)* *(di cui spese di spedizione € 117,22)*	 - annuale € **652,00** - semestrale € **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 3 1 7 *

€ 1,00